

Il regime giuridico degli animali di affezione. Il problema dell'interesse tutelato.

di Chiara Sartoris*

Abstract IT: Il saggio indaga la dibattuta questione del regime giuridico degli animali di affezione. La rigidità della tradizionale dicotomia *res/persona* di derivazione romanistica appare da tempo inadeguata a inquadrare la posizione giuridica assunta dagli animali nell'ordinamento giuridico attuale. Dopo aver ripercorso l'evoluzione del pensiero giuridico, il saggio mette in evidenza le ragioni per le quali la mera reificazione degli animali non è più sostenibile a fronte dei numerosi riferimenti normativi internazionali, sovranazionali e oggi anche costituzionali (art. 9 Cost.). I quali sanciscono il valore della tutela degli animali, soprattutto di quelli di affezione. Il saggio prospetta, dunque, una ricostruzione intermedia, fondata sull'idea di una oggettività attenuata funzionale a valorizzare i doveri di protezione del benessere fisico e psichico dell'animale in capo all'essere umano. Tanto è possibile attraverso una conformazione del regime proprietario resa necessaria dal coinvolgimento di interessi anche extrapatrimoniali (primi tra tutti, la salute e il benessere psicologico) nella relazione essere umano-animale.

Abstract EN: The essay examines the debated issue of the legal framework of pets. The inflexibility of the *res/persona* dichotomy deriving from the Ancient Roman Law seems not to be suitable to define the legal position of pets within the current legal system. After analysing the evolution of legal scholars in this matter, the essay highlights the arguments to reject the thesis of the mere reification of pets, according to several international, sovranational and even constitutional laws (art. 9 of the Italian Constitution). These latter, indeed, provide the value of animal protection, especially of pets. Thus, the essay envisages an intermediate solution, based on the idea of a mitigated objectiveness suitable to strengthen human beings' duties to protect pet well-

* Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Firenze.

Il contributo è già stato edito in "Frontiere della patrimonialità. Itinerari di ricerca sul rapporto tra persona e res", Torino, 2024, e viene qui ripubblicato con il consenso dei curatori.

being from both a physical and psychological point of view. This is the result of a new shaping of the property statute by-means of the involvement of non-patrimonial interests (first of all, health and psychological wellness) within the human being - pet relationship.

Sommario: 1. Il regime giuridico degli animali di affezione e il dibattito sull'interesse tutelato. – 2. Dalla teoria della reificazione alla teoria della persona. – 3. Ragioni a favore di una impostazione intermedia: superamento della dicotomia *res/persona*. – 4. Corollari applicativi tra interessi patrimoniali e interessi non patrimoniali.

1. Il regime giuridico degli animali di affezione e il dibattito sull'interesse tutelato.

La questione del regime giuridico applicabile agli animali da affezione è da tempo dibattuta e si lega al più generale problema della qualificazione giuridica dei medesimi. Un problema la cui complessità deriva sia dal forte intreccio tra considerazioni di ordine giuridico, filosofico e morale che negli anni si sono stratificate; sia dalla importanza e delle specificità della relazione tra esseri umani e animali¹.

È nota la rigidità della dicotomia *res/persona* all'interno della quale si è soliti ricondurre i termini del dibattito. La teoria tradizionale, che inquadra gli animali nella categoria della *res*, secondo l'impostazione romanistica poi filtrata nella moderna codificazione, suscita da tempo perplessità. Non appare in sintonia non solo con la mutata sensibilità sociale; ma anche con il quadro normativo

¹ Innumerevoli gli studi giuridici e filosofici su questo tema. *Ex multis*: D. GRIFFIN, *L'animale consapevole*, New York, 1976; M. TALLACCHINI, *Questione animale: una via riformista*, in *Vita e pensiero*, 1993, 265 ss.; V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Bari, 1998; P. CAVALIERI, *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino, 1999; F. TAVANO, *I diritti degli animali*, Milano, 2003; D. NAZZARO, *L'animale "essere senziente" quale oggetto di tutela*, in *Nuovo dir.*, 2004, 117 ss.; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005; B. ROLLIN, *Diritti degli animali ed etica umana*, New York, 2006; E. SIRSI, *Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, 2, 220 ss.; C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, 5050 ss.; L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, Milano, 2012, 282 ss.; ID., *La questione animale come questione filosofico-giuridica*, in *Riv. filos. dir.*, 2014, 2, 521 ss.; D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012; ID., voce *Animali (diritto degli)*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 2013, 28 ss.; M.V. FERRONI, *La protezione degli animali nell'ambiente*, in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, III, Padova, 2015, 447 ss.; M. LOTTINI, *La tutela degli animali d'affezione tra diritto italiano ed europeo*, in *Riv. dir. amb.*, 2017, 113 ss.; G. PELEGATTI, *Dignità degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, in *Dir. fondamentali*, 2017, 1, 1 ss.

euro-unitario e internazionale, nonché con le scelte operate da altri ordinamenti europei. D'altra parte, l'attualità del problema non può essere messa in dubbio se si considera che i repertori della giurisprudenza nazionale sempre più spesso annoverano controversie in cui sono coinvolti animali di affezione². Non solo, ma trova ulteriore conferma e rafforzamento nella recente modifica dell'art. 9 della Carta Costituzionale, con la chiara assunzione dell'impegno da parte della Repubblica per la salvaguardia degli animali, oltre che dell'ambiente (comma 3)³. Evidenti i riflessi del quadro che si sta delineando. Preme chiarire subito che la questione tratteggiata, lungi dall'aver rilevanza meramente teorica e dottrinale, riveste notevole importanza pratica, in quanto consente di inquadrare una serie di corollari applicativi concernenti la responsabilità civile per danni cagionati dall'animale, la disciplina applicabile alla fattispecie della vendita avente a oggetto un animale domestico, le sempre più accese controversie in materia di separazione o divorzio con riferimento al collocamento dell'animale domestico e alla spese per il suo mantenimento.

Nell'impossibilità, in questa sede, di affrontare con la dovuta attenzione tutti i temi testé menzionati, circoscriverò l'indagine alla materia contrattuale e a quella della responsabilità civile, in quanto particolarmente esemplificative del dibattito in ordine alla patrimonialità/non patrimonialità degli interessi coinvolti. È chiaro, infatti, che le tutele variano a seconda di come vengano qualificati gli interessi sottesi tanto a una transazione avente a oggetto l'animale domestico

²Numerose sono soprattutto le controversie concernenti il collocamento dell'animale di affezione in caso di crisi di coppia. Cfr. Trib. Milano, 24 febbraio 2015, in *Foro it.*, 2016, 7-8, I, c. 2616 ss.; Trib. Roma, 15 marzo 2015, in *Fam. e dir.*, 2017, 5, 460 ss., con nota di M. PITTALIS, *Cessazione della convivenza more uxorio e affidamento condiviso dell'animale familiare*; Trib. Como, 3 febbraio 2016, in *Dir. fam. e pers.*, 2016, 3, 820 ss.; Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 4, 780 ss., con nota di G. PALMIERI, *Animali da compagnia e separazione dei coniugi*. In materia di vendita di animali di affezione cfr. Cass., 25 febbraio 2018, n. 22728, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 2, 268 ss.; Cass., 6 dicembre 2022, n. 35844, in *Foro it.*, 2023, 2, II, c. 463 ss., con nota di M. FACCIOLO, *La tutela consumeristica dell'acquirente di un animale d'affezione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 2, 232 ss.

³Cfr. la legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1: la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Per un primo studio sulla modifica costituzionale v.: a M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, 3; G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, n. 2, 460 ss.; G. ALPA, *Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. e impr.*, 2022, 361 ss.; M.P. POTO, *La tutela costituzionale dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, 1057 ss.; M. IANNELLA, *L'European green deal e la tutela costituzionale dell'ambiente*, in *www.federalismi.it*, 2022, 171 ss.; D. IACOVELLI, *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione nell'ecologia delle idee*, in *Jus*, 2022, 3, 218 ss.; D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022; A. VUOLO, *La modifica dell'art. 9 della Costituzione e la tutela degli animali*, in *Passaggi costituzionali*, 2022, 1, 46 ss.; F. FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in *Dir. econom.*, 2022, 1, 15 ss.

quanto a una domanda di risarcimento dei danni per morte o lesione del medesimo. Entrambe le fattispecie testimoniano plasticamente la difficoltà di risolvere il problema in esame entro la tradizionale e rigida dicotomia *res/persona*. Come si dimostrerà, una soluzione equilibrata impone di adottare un diverso punto di vista, maggiormente incentrato sul rapporto uomo-animale: occorre superare la sua tradizionale configurazione in termini puramente strumentali e patrimonialistici in favore di una concezione che consenta di valorizzare gli interessi anche non patrimoniali. Tanto richiede di conformare le discipline in esame secondo un criterio che tenga conto, rispettivamente, sia delle peculiarità del “bene” oggetto di contratto, sia della relazione affettiva tra uomo e animale domestico. In tal modo, è possibile tenere nella giusta considerazione tanto le istanze di tutela del secondo, quanto gli interessi (anche) non patrimoniali del primo.

Ebbene, una corretta impostazione metodologica dell’analisi esigerà di soffermarsi, preliminarmente, sulle principali coordinate normative di riferimento. Con l’obiettivo di evidenziare come proprio le norme del codice civile abbiano costituito, per lungo tempo, il principale argomento a sostegno della tesi più tradizionale favorevole alla reificazione degli animali. Uno studio sistematico di tali norme alla luce di altre discipline di settore, sondate con lenti di lettura diverse, che tengano conto anche del dato costituzionale, condurrà a prendere le distanze dalla descritta impostazione e ad accordare una particolare considerazione alla relazione affettiva esistente tra animali e esseri umani.

2. Dalla teoria della reificazione alla teoria della persona.

Lo schema concettuale e classificatorio fondato sulla dicotomia *res/persona* costituisce un lascito del diritto romano. Nell’ambito del quale gli animali – “*fera*” (selvatici), “*mansueta*” (domestici) o “*mansuefacta*” (domati) – erano pacificamente riconducibili entro la categoria della *res*⁴. Ciò in quanto, esclusa l’identità con l’essere umano, ci si limitava a considerare il loro valore intrinsecamente economico e, quindi, la relazione di strumentalità che intrattenevano con gli esseri umani. Nel contesto di un’economia agricola, l’animale costituiva una fonte di reddito indispensabile, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività lavorative dell’uomo e al suo sostentamento. Conseguentemente, il rapporto essere umano-animale veniva inquadrato e

⁴Per un primo studio si vedano: M.V. BACIGALUPO, *Il problema degli animali nel pensiero antico*, Torino, 1965; J.M.C. TOYNBEE, *Animals in Roman Life and Art*, London, 1973; S. ROCCA, voce *Animali*, in *Enciclopedia Virgiliana*, I, Roma, 1984, 173 ss.; ID., *Uomini e animali in Cicerone*, Genova, 1998; D. GOGUEY, *Les animaux dans la mentalité romaine*, Bruxelles, 2003; V. POCAR, *Lo status giuridico degli animali nel diritto romano*, in *Riv. dir. rom.*, 2003, III, 1 ss.; P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino, 2012.

regolato secondo lo schema del rapporto proprietario: l'essere umano poteva disporre dell'animale al pari di ogni altra cosa mobile inanimata di cui fosse titolare⁵. Questa impostazione, pur apparendo del tutto arcaica e priva di qualsiasi considerazione per la natura di essere vivente e senziente dell'animale, non deve sorprendere più di tanto. Per convincersene basta rammentare che il diritto romano classificava anche gli schiavi come mere *res*, proprio in considerazione del valore economico che veniva loro riconosciuto rispetto alle esigenze dei ricchi patrizi⁶. Tanto gli schiavi, quanto gli animali erano considerati unicamente come strumenti destinati alla realizzazione dell'interesse economico dell'essere umano libero e ricco.

Lo schema classificatorio descritto, nelle sue linee essenziali, è sopravvissuto tendenzialmente immutato nei secoli ed è penetrato all'interno delle moderne codificazioni. Non è un caso che l'art. 417 del codice civile del 1865 esemplificasse la categoria delle “ *cose mobili per natura* ” in contrapposizione ai beni immobili per determinazione di legge menzionando proprio gli animali («*Sono mobili per loro natura i corpi che possono essere trasportati da un luogo a un altro, o si muovono per forza propria, come gli animali, o vengono mossi da forza esteriore, come le cose inanimate, ancorché tali cose formino collezione od oggetto di commercio*»). Sebbene il codice civile oggi vigente non riproduca una norma analoga, l'impostazione a cui aderisce rimane la medesima, in coerenza con il contesto economico, prevalentemente ancora fondiario, caratterizzante il periodo storico in cui è stato redatto.

La qualificazione dell'animale come mera *res* sembra desumibile implicitamente dalla classificazione fondamentale dei beni come mobili/immobili: poiché gli animali non rientrano tra gli immobili elencati nell'art. 812 c.c., né sono persone, se ne è desunto che dovrebbero essere considerati necessariamente come beni mobili. Non solo, ma la sopravvivenza dell'antico schema proprietario emerge

⁵ Basti ricordare che gli animali dotati di qualità che li rendessero idonei al lavoro venivano classificati come “*res mancipi*” (Gaio, *Institutiones*, 2. 14a: “*mancipi sunt velut fundus in italico solo, item servi et ea animalia quae collo dorsove domantur, velut boves equi muli asini*”). Mentre gli animali selvatici, proprio perché non addestrati al lavoro o privi di caratteristiche utili ai fini dello sfruttamento nei campi, venivano considerati pur sempre *res*, ma “*res nullius*”.

⁶ Sul tema della condizione giuridica dello schiavo v. J. VOGT, *L'uomo e lo schiavo nel mondo antico*, trad. it., Roma, 1969; R. QUADRATO, *La persona in Gaio. Il problema dello schiavo*, in *Iura*, 37, 1986, 1 ss.; O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma, 1976; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979; ID., *Padroni e schiavi: i dispositivi del potere*, in *Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche. Atti del convegno della Società Italiana di Storia del Diritto*, Napoli, 22-23 dicembre 2012, Torino, 2019, 19 ss.; F. GORIA, *Schiavi, sistematica delle persone e condizioni economico-sociali nel Principato*, in F. BONA, F. GALLO, F. GORIA, L. LANTELLA, M. SARGENTI, N. SCAPINI, P.L. ZANNINI (a cura di), *Prospettive sistematiche nel diritto romano*, Torino, 1975; C. BUSACCA, *Studi sulla classificazione delle cose nelle Istituzioni di Gaio*, Villa San Giovanni, 1981; G. FRANCIOSI, voce *Schiavitù*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 620 ss.; Y. THÈBERT, *Lo schiavo*, in *L'uomo romano*, Bari, 1989, 143 ss.; M.I. BIEZUNSKA, *La schiavitù nel mondo antico*, Milano, 1991; J. ANDREAU, R. DESCAT, *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, trad. it., Bologna, 2009; D.V. PIACENTE, *Aspetti giuridici della schiavitù nella Roma imperiale*, in *Iuris Antiqui Historia*, 11, 2019, 149 ss.

in maniera evidente da una serie di ulteriori disposizioni: l'art. 820 c.c. menziona i parti degli animali tra i frutti naturali, cioè «*quelli che provengono direttamente dalla cosa*» e che, dunque, appartengono al proprietario della cosa che li produce (l'animale partoriente) ai sensi dell'art. 821 c.c.; l'art. 923, comma 2, c.c. annovera gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca tra le cose mobili la cui proprietà è acquistabile mediante occupazione, così come, ai sensi dell'art. 925 c.c., gli animali mansuefatti presenti sul fondo altrui appartengono a chi se ne è impossessato; ancora, l'art. 1496 c.c. è specificamente dedicato alla vendita di animali e rinvia alle leggi speciali o agli usi locali per regolamentare la garanzia per vizi. Ebbene, le disposizioni citate a titolo esemplificativo testimoniano tutta la chiara prospettiva utilitaristica in cui l'animale continua a essere considerato dal codice civile: una fonte di reddito e uno strumento per il lavoro e il sostentamento umano. Ed esattamente in questa stessa prospettiva la giurisprudenza continua ad affrontare le controversie in cui siano coinvolti animali, pronunciando, ancora in tempi recenti, principi del seguente tenore: «*posto che gli animali non possono essere considerate "persone", giocoforza, facendo riferimento alle categorie proprie del diritto civile, essi devono essere ricompresi nel novero delle "cose" mobili*»⁷; ancora «*riconoscere i cani come esseri senzienti non muta affatto, in maniera vincolante sul legislatore nazionale e sul giudice, il loro regime giuridico*», ossia quello di *res*⁸.

L'insoddisfazione per la rigidità formalistica del descritto inquadramento giuridico della condizione dell'animale si è fatta sempre più forte via via che le scienze naturalistiche e il pensiero filosofico hanno messo in evidenza, per un verso, la contiguità evolutiva dell'essere umano con l'animale e la natura di questo come essere senziente; per altro verso, il mutamento del modo di intendere il rapporto essere umano-animale, non più improntato unicamente in termini utilitaristici, bensì sempre più spesso connotato secondo logiche affettive e solidaristiche. È dato così scorgere a macchia d'olio nell'ordinamento una serie di norme che, pur afferenti a settori diversi e pur del tutto prive di coordinamento tra loro, appaiono espressione di una nuova istanza: valorizzare le specificità degli animali, soprattutto quelli di affezione, e il loro ruolo positivo nella vita quotidiana dell'essere umano e per lo sviluppo della sua personalità⁹. Numerose sono le disposizioni extracodicistiche dalle quali emerge un diverso modo di intendere l'inquadramento giuridico degli animali di affezione. Oltre a talune disposizioni contenute in leggi di settore (come la l. n. 281/1991, che

⁷ Cfr. Cass. pen., 5 febbraio 2013, n. 18749, in *Cass. pen.*, 2014, 3, 940.

⁸ Cfr. Cass. pen., 20 ottobre 2016, n. 54531, in *Fam. e dir.*, 2017, 4, 378 ss.

⁹ Merita precisare che in generale e ai presenti fini per animale "di affezione" o "domestico" si intende, secondo la definizione offerta dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (art. 1), «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia».

vieta di usare i cani randagi come cavie, così come la loro soppressione, e il codice della strada come modificato nel 2012, che sanziona l'omissione di soccorso agli animali feriti a seguito di incidente stradale), merita soffermarsi su due interessanti disposizioni contenute entro testi codicistici. In primo luogo, l'art. 514 c.p.c., nel testo modificato nel 2015, esclude la pignorabilità degli «*animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali*» (comma 6 *bis*); nonché degli «*animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli*» (comma 6 *ter*). La norma in esame è particolarmente significativa perché, pur ragionando sempre secondo la categoria della “cosa”, esclude, tuttavia, il pignoramento dell'animale domestico proprio in considerazione dei tratti di specialità che caratterizzano questa “cosa” e del suo rapporto non strettamente economico, ma affettivo con il debitore o i membri della sua famiglia¹⁰. Sicché, quand'anche si tratti di animale con un certo valore economico e, dunque, commerciabile (magari perché dotato di *pedigree*), il creditore non può soddisfarsi su di esso mediante la procedura di esecuzione forzata. Questo significa che, così disponendo, il legislatore ha inteso riconoscere la prevalenza del rapporto affettivo del debitore con l'animale sulla pretesa meramente patrimoniale del creditore. In secondo luogo, significativo è anche il gruppo di norme compreso nel Titolo IX *bis* introdotto nel 2004 all'interno del codice penale: il titolo è rubricato “*Dei delitti contro il sentimento per l'animale*” e tipizza una serie di fattispecie incriminatrici riguardanti comportamenti lesivi commessi contro gli animali. Come è stato autorevolmente osservato, anche tali norme sono di particolare interesse perché esprimono una maggior valorizzazione dell'animale e del suo rapporto con gli uomini, atteso che i comportamenti lesivi diretti contro gli animali non integrano i delitti contro la proprietà o il pubblico costume, ma sono inquadrati all'interno di fattispecie che intendono tutelare un valore non patrimoniale, cioè il sentimento di pietà e di compassione verso gli animali. Pur non potendoci soffermare maggiormente sul punto, preme segnalare che autorevole dottrina penalistica valorizza a tal punto le norme in esame da prospettare una lettura diversa da quella testé descritta: secondo taluni, a dispetto del dato letterale della rubrica, le fattispecie incriminatrici del Titolo IX *bis* tutelerebbero in via diretta e immediata non tanto un sentimento umano, quanto proprio la vita e l'integrità psico-fisica dell'animale, trattandosi di fattispecie modellate sui delitti contro la persona umana (omicidio, abbandono, maltrattamenti ecc.)¹¹; secondo altri, pur

¹⁰ Per un approfondimento sul tema v. N. CANNONE, *Commento all'art. 514 c.p.c.*, in E. VULLO (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, Milano, 2018, 354 ss.

¹¹ Cfr. A. CALABRIA, *La tutela penale degli animali: principi ispiratori e oggetto di tutela*, in *Ind. pen.*, 1992, 442 ss.; A. VALASTRO, *Spunti per una riflessione sulla uccisione ingiustificata di animali*, in A. MANNUCCI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001, 96 ss.; A. MADEO, *Disposizioni penali contro la fauna e la flora*, in M. PELLISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, 2013, 285 ss.; F. FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. dir.*

non potendosi ravvisare nell'animale il bene giuridico tutelato, le disposizioni incriminerebbero quei comportamenti che, colpendo l'animale, ledono il rapporto affettivo con l'essere umano¹².

La breve rassegna normativa testé svolta evidenzia chiaramente la tendenza a valorizzare il ruolo dell'animale nella vita degli esseri umani. In effetti, queste disposizioni sembrano inserirsi in un percorso evolutivo più ampio, che trova sintonia con le Carte sovranazionali, ma anche con le statuizioni assunte da taluni legislatori europei. Merita richiamare i testi normativi più rilevanti. Innanzitutto, a livello sovranazionale, risale al 1987 la Convenzione europea per la protezione degli animali firmata a Strasburgo (ratificata dall'Italia con la l. n. 201/2010), ove viene sancito per ogni persona che tenga un animale da compagnia il dovere di occuparsene, di fornirgli cura e attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni. Inoltre, l'attuale dettato dell'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea statuisce che «*nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti*». Ancora più significativamente, si segnalano interessanti prese di posizione di taluni legislatori europei. Il pensiero va alla recente riforma del *Código Civil* spagnolo operata dalla *Ley* n. 17/2021, laddove è stato previsto che «*1. Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección*» (art. 333-bis *Código Civil*). Ma anche alla legge portoghese n. 8/2017 che modifica l'art. 201-B,C,D del *Código Civil* stabilendo che «*Os animais são seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza*». Si ricorda, inoltre, l'«*Animal Welfare Act*» (2005) austriaco che nel fissare i propri obiettivi definisce gli animali come creature simili agli uomini: «*The subject Federal Act aims at the protection of life and well-being of animals based on man's special responsibility for the animal as a fellow-creature*» (§ 1). Non dissimilmente in Germania nel § 90a del BGB, come modificato nel 1990, è contenuta l'affermazione secondo cui «*Tiere sind keine Sachen*», a cui fa eco in Francia l'art. 515-14 del Code civil, secondo cui, del pari, «*Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité*».

proc. pen., 2017, 710 ss.; ID., *I reati contro gli animali: una nuova lettura?*, in *Arch. pen.*, 2022, 3, 1 ss.; A. MASSARO, *I reati "contro gli animali" tra aspirazioni zocentriche e ineliminabili residui antropocentrici*, in *Cultura e diritti*, 2018, 1/2, 83 ss.; C. RUGA RIVA, *Killing me softly. Quale è il bene giuridico tutelato nella fattispecie di maltrattamento di animali?*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, 2020, 4, 79 ss.

¹² È di questo avviso C. MAZZUCATO, *Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in *Trattato di biodiritto*, diretto da S. RODOTÀ, P. ZATTI, Milano, 2012, 687 ss.

La breve panoramica sulla normativa sovranazionale ed europea testimonia, senz'altro, una mutata percezione sociale e, quindi, giuridica della rilevanza intrinseca dell'animale come essere vivente senziente, meritevole di particolare considerazione non solo in sé considerato, ma anche in relazione a rapporti di natura non economica con l'essere umano. Non a caso, la dottrina più sensibile tende a prospettare un approccio interpretativo sistematico del dato normativo, volto a riconoscere uno statuto giuridico maggiormente soddisfacente. Tale tentativo viene da taluno esperito ipotizzando la costruzione di una soggettività di diritto anche per gli animali¹³. Non è questa la sede per poter approfondire il concetto di soggettività giuridica e la sua evoluzione¹⁴. Mi soffermerò sui profili strettamente inerenti alla specifica questione in esame. Accanto a posizioni più radicali, che mirano al riconoscimento di una personalità analoga a quella umana, vi è chi, pur mantenendo una linea di demarcazione tra uomo e animale, reputa possibile elaborare una interpretazione evolutiva del concetto di "persona", da intendere come autonomo centro di imputazione di interessi. A fondamento di tale impostazione concorrerebbero due argomenti. Per un verso, l'ordinamento

¹³ A favore del riconoscimento di una soggettività degli animali v. J.P. MARGUENAUD, *L'animal en droit privé*, Paris, 1992; L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, cit., 249 ss., secondo il quale la soggettività animale sarebbe desumibile dalla sua capacità, quale essere senziente, «di soffrire, godere, apprendere, provare affetti, emozioni, sviluppare capacità»; P. ZATTI, *La compagnia dell'animale*, in P. CENDON (a cura di), *Il diritto delle relazioni affettive*, Padova, 2005, 2021 ss.; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., 159-160: «è necessario riconoscere che gli animali non possono più essere considerati come "cose mobili" a disposizione degli esseri umani, bensì quali soggetti di diritto, titolari di specifiche posizioni giuridiche che, pur non potendo qualificarsi come diritti assoluti, modificano sostanzialmente l'atteggiamento degli ordinamenti giuridici che dovranno occuparsi di bilanciare gli interessi animali con quelli umani eventualmente confliggenti»; F. CHÉNÉDÉ, *La personification de l'animal: un débat inutile?*, in *AJ Famille*, 2012, 72 ss.; F. MANTOVANI, *L'umanità dell'animale verso l'uomo e la "disumanità" dell'uomo verso l'animale*, in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, Padova, 2016, 888 ss.; G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di giuridificazione dell'interesse alla loro proiezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 35 ss.; C. REGAD, C. RIOT, S. SCHMITT, *La personnalité juridique de l'animal. L'animal de compagnie*, Paris, 2018.

¹⁴ Per una ricostruzione del concetto di soggettività giuridica si rinvia ad autorevole letteratura. *Ex multis*: A. FALZEA, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939; R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee guida di una vicenda concettuale*, in *Jus-Rivista di Scienze giuridiche*, 1960, II, 149 ss.; V. FROSINI, *Il soggetto di diritto come situazione giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, 227 ss.; ID., voce *Soggetto di diritto*, in *Noviss. dig. it.*, XVII, Torino, 1970, 813 ss.; P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972; F. ALCARO, *Riflessioni critiche intorno alla soggettività giuridica*, Milano, 1976; N. LIPARI, *Spunti problematici in tema di soggettività giuridica*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1988, 641 ss.; S. AMATO, *Il soggetto e il soggetto di diritto*, Torino, 1990; B. CARBONI, *Status e soggettività giuridica*, Milano, 1998; G. OPPO, *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 830 ss.; S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007; P. GALLO, voce *Soggetto di diritto*, in *Dig. disc. priv.*, 2019, 1 ss.; F. BILOTTA, F. RAIMONDI (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Napoli, 2020; M.R. MARELLA, *Antropologia del soggetto di diritto. Note sulle trasformazioni di una categoria giuridica*, in *Oss. dir. civ. e comm.*, 2021, 1, 71 ss.

già conosce una interpretazione ampia del concetto di persona, riferibile non solo alla persona fisica, ma anche alla persona giuridica (associazioni, fondazioni, società)¹⁵. Per altro verso, si ricorda che proprio la necessità di una rilettura del concetto di persona è alla base delle teorie volte a dare un inquadramento anche ai *robots* e ai sistemi di intelligenza artificiale¹⁶. A maggior ragione allora, secondo siffatto modo di ragionare, sarebbe possibile discorrere di “persona” nel senso sopra descritto anche rispetto agli animali quali esseri viventi. Ebbene, in questa prospettiva, di qui a ipotizzare il riconoscimento della titolarità di diritti in capo agli animali il passo sarebbe breve¹⁷. Ma, come cercherò di dimostrare, non è questa, a mio avviso, la soluzione preferibile.

¹⁵ Come è noto, la personificazione degli enti costituisce l'impostazione seguita dalla dottrina classica, a partire dalla Pandettistica tedesca, per adattare il concetto di soggettività, cioè la capacità di essere centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, propria della persona fisica, anche a entità diverse dalle persone fisiche. Cfr. G. ARANGIO-RUIZ, *La persona giuridica come soggetto strumentale*, Milano, 1952; T. ASCARELLI, *Considerazioni in tema di società e personalità giuridica*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, 1, 244 ss.; F. D'ALESSANDRO, *Persone giuridiche e analisi del linguaggio*, Milano, 1963; P. ZATTI, *Persona giuridica e soggettività*, Padova, 1975, 53 ss.; F. GALGANO, voce *Persona giuridica*, in *Dig. disc. priv.*, 1995, 1 ss.; F. DI GIOVANNI, “*Persona giuridica*”: storia recente di un concetto, Torino, 2005; C.E. PUPO, *La persona giuridica*, Milano, 2015.

¹⁶ Gli sviluppi della tecnologia robotica e, in particolare, la possibilità di dotare i robots di capacità cognitive sempre più sofisticate (sistemi di intelligenza artificiale) impongono di riflettere sulla possibilità di inquadrare i medesimi non come meri oggetti al servizio dell'uomo, ma come agenti i cui comportamenti possono assumere rilevanza in ambito contrattuale o per la responsabilità civile. Su questi temi: G. TADDEI ELMI, *I diritti dell'intelligenza artificiale tra soggettività e valore: fantadiritto o ius condendum?*, in “*Il Meritevole di Tutela*”, 1990, 685 ss.; G. SARTOR, *Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto?*, *Contr. e impr.*, 2002, 2, 465 ss.; S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012, 312 ss.; A. SANTOSUOSSO, C. BOSCARATI, F. CAROLEO, *Robot e diritto. Una prima ricognizione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 8, 498 ss.; E. PALMERINI, voce *Robotica (parte giuridica)*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, X, Napoli, 2016, 1104 ss.; L. COPPINI, *Robotica e intelligenza artificiale: questioni di responsabilità civile*, in *Pol. dir.*, 2018, 4, 722 ss.; A. PUNZI, *Il diritto e i nuovi orizzonti dell'intelligenza umana*, in *Analisi giur. econom.*, 2019, 1, 21 ss.; A. CELOTTO, *I robot possono avere diritti?*, in *BioLaw Journal*, 2019, 1, 91 ss.; G. ALPA, *Diritto e intelligenza artificiale. Profili generali, soggetti, contratti, responsabilità civile, diritto bancario e finanziario, processo civile*, Pisa, 2020; U. RUFFOLO, *Il problema della “personalità elettronica”*, in *Journal of Ebtics and Legal Technologies*, 2020, V, 2(1), 75 ss.; P. MORO, *Macchine come noi. Natura e limiti della soggettività robotica*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale: Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020, 45 ss.; E. MOROTTI, *Una soggettività a geometrie variabili per lo statuto giuridico dei robot*, in F. BILOTTA, F. RAIMONDI (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, cit., 291 ss.; F. D'URSO, *Dagli animali agli automi: un'indagine sui nuovi orizzonti della soggettività giuridica*, in *Etica & Politica*, 2023, 3, 229 ss.

¹⁷ È del 11 gennaio 2024 la pronuncia con cui il Tribunale penale di Lille in Francia ha condannato un uomo alla reclusione per otto mesi e al risarcimento di 100 euro per aver picchiato con pugni e con una stecca di legno, provocandone la morte, il gatto che aveva graffiato il figlio autistico. A quanto consta, si tratta della prima pronuncia ad aver riconosciuto un autonomo di diritto al risarcimento del danno in favore di un animale domestico. Benché si tratti di un risarcimento puramente simbolico, la pronuncia lascia perplessi presupponendo

3. Ragioni a favore di una impostazione intermedia: superamento della dicotomia *res/persona*.

L'analisi svolta in ordine alle disposizioni che mostrano una maggior attenzione del legislatore per la tutela degli animali, soprattutto degli animali di affezione, induce, senza dubbio, a ripensare alla dicotomia *res/persona* nella quale si pretende di risolvere il problema dello statuto giuridico. Detta dicotomia non appare adeguata a cogliere la complessità del problema nelle sue molteplici sfumature, stante la natura di esseri senzienti degli animali, per un verso, e la sussistenza di una relazione affettivamente coinvolgente da parte dell'essere umano, per altro verso. In questa prospettiva, la teoria della reificazione risulta certo inappagante. E ciò anche a voler ragionare, come pure si è proposto, di una rilettura dello schema proprietario tradizionale alla luce del diritto euro-unitario: ci si riferisce all'idea della proprietà come vero e proprio diritto fondamentale della persona umana¹⁸. In coerenza con quanto affermato dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (e dell'art. 1 del I Protocollo CEDU), che fa transitare il diritto di proprietà dalla sfera meramente patrimoniale alla sfera personalistica, quale estrinsecazione della personalità dell'essere umano, si dovrebbe poter inquadrare in termini diversi anche la relazione tra il padrone e il suo animale di affezione. La tesi in esame, per quanto suggestiva, attingendo ad autorevoli studi sull'interpretazione evolutiva del concetto di proprietà, non è convincente. Senza potermi soffermare oltre su questo tema, mi limito a rilevare che la descritta impostazione è oggetto di un

l'affermazione di una soggettività dell'animale di cui è difficile ravvisare il fondamento giuridico, oltre che non utile. Si condividono, a riguardo, le considerazioni più generali di G. SPOTO, *Benessere e tutela dell'animale: da "oggetto di protezione" a "soggetto" di diritti?*, in E. BATTELLI, M. LOTTINI, G. SPOTO, E.M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, 68, il quale ravvisa in tale modo di ragionare una «esasperata tendenza ad umanizzare gli animali di affezione, non tenendo conto delle esigenze naturali e del loro habitat. (...) la nozione di protezione deve tener conto dell'idea di benessere degli animali da valutare in relazione alle esigenze particolari e comportamentali di questi ultimi, avendo ben presente che l'antropomorfizzazione degli animali da compagnia è un'altra faccia della medesima medaglia, che pone l'uomo e i suoi bisogni al centro di tutto e che finisce per dimenticare l'alterità dell'animale».

¹⁸ Cfr. G. TESAURO, *I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Riv. internaz. diritti dell'uomo*, 1992, 2, 427 ss.; M. TRIMARCHI, *Proprietà e diritto europeo*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, 719 ss.; M. FRAGOLA, *Limitazioni e contenuto minimo della proprietà nel sistema italo-europeo*, Napoli, 2002; S. RODOTÀ, *Il progetto della Carta Europea e l'art. 41 della Costituzione*, in *La proprietà nella Carta Europea dei diritti fondamentali*, Milano, 2005, 160 ss.; M. COMPORI, *La nozione europea della proprietà e il giusto indennizzo espropriativo*, in *Riv. giur. edil.*, 2005, I, 3 ss.; A. TANCREDI, *L'emersione dei diritti fondamentali "assoluti" nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. dir. internaz.*, 2006, 89, 644 ss.; D. ZOLO, *Libertà, proprietà ed uguaglianza nella teoria dei "diritti fondamentali"*, in L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali: un dibattito teorico*, a cura di E. VITALE, Bari, 2008, 53 ss.; SALVATORE, *Il diritto di proprietà "europeo" e il danno non patrimoniale da morte dell'animale d'affezione*, in *Studium iuris*, 2014, 12, 1436 ss.

acceso dibattito perché impone di ripensare alla radice una categoria giuridica fondamentale che, per come disciplinata a livello di ordinamento nazionale, è incompatibile con siffatto risvolto in senso personalistico, a meno di non forzarla al massimo.

D'altra parte, non convince neppure l'idea di estendere la nozione di "persona" – e la correlata nozione di "capacità" – fino al punto di ricomprendervi anche gli animali nel tentativo di riconoscere loro una qualche soggettività giuridica, sia pure attenuata¹⁹. Siffatto tentativo non è condivisibile, implicando anche in questo caso un necessario ripensamento di categorie giuridiche e di principi fondamentali dell'ordinamento così intenso da mettere in crisi la sua tenuta. Trattasi di un esito senz'altro da evitare. Per convincersene basti considerare un dato assorbente: la descritta impostazione lascerebbe comunque irrisolto il problema di come assicurare l'attuazione dei diritti che si pretenda di riconoscere al nuovo soggetto di diritto configurato, con conseguente ineffettività della tutela immaginata²⁰.

¹⁹ Per una critica alla teoria della soggettività v. S. COTTA, *Soggetto di diritto*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, 1215 ss.: «gli animali non sono autori di pretese e tanto meno di rivendicazione di diritti (i cosiddetti "diritti degli animali" sono quelli che l'uomo conferisce loro)»; C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, cit., 291 ss.; E. BATTELLI, *La relazione tra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cultura e diritti*, 2018, 1/2, 44 ss.

²⁰ È ben vero che potrebbe essere prospettata, come pure è stato sostenuto, una forma di rappresentanza simile a quella dei genitori verso i minori o dei tutori/curatori verso gli interdetti/inabilitati, ma anche tale soluzione non mi appare convincente. Ma mentre per gli esseri umani tale forma di rappresentanza opera per un periodo di tempo limitato (fino al raggiungimento della maggiore età) o per categorie ben determinate e tassative di persone in situazioni di grave vulnerabilità (gli interdetti e gli inabilitati), la rappresentanza pensata per gli animali costituirebbe la regola. E si tratterebbe di regola che contraddice, paradossalmente, quell'idea di autodeterminazione normalmente sottesa, almeno in astratto, alla soggettività di diritto. La riflessione, peraltro, potrebbe essere ulteriormente estesa raffrontando il tema in esame con il dibattito in ordine alla soggettività del nascituro. Mi sembra che le due situazioni non possano essere inquadrare secondo la medesima logica. La situazione del nascituro, cioè dell'essere umano in potenza, è senz'altro meritevole di particolare protezione da parte dell'ordinamento, tanto da poter ipotizzare una sorta di soggettività di diritto "attenuata" o "anticipata", confermata dal riconoscimento normativo della titolarità di diritti di natura patrimoniale. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'art. 320 c.c. che attribuisce ai genitori la rappresentanza e l'amministrazione dei beni spettanti ai «figli nati e nascituri in tutti gli atti civili»; all'art. 462 c.c. che riconosce a favore del concepito, nonché del non concepito, la capacità a succedere; all'art. 463 c.c. circa l'amministrazione dei beni ereditari «in caso di eredi nascituri»; all'art. 784 c.c. relativo alla donazione in favore dei nascituri. Su questi temi: R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche. Scienza del diritto e storia*, Bologna, 1978, 187 ss.; G. OPPO, *L'inizio della vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, 1, 499 ss.; ID., *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, 829 ss.; A. TRABUCCHI, *Il figlio, nato o nascituro, inaeestimabilis res, e non soltanto res extra commercium*, in *Riv. dir.*

Maggiormente ragionevole, allora, è una soluzione che, pur prendendo atto delle specificità degli animali quali esseri senzienti e non mere *res* inanimate, rimanga entro una necessaria, quanto inevitabile, dimensione antropocentrica. A mio modo di vedere, più che ragionare di diritti da ascrivere alla soggettività animale, sarebbe più opportuno valorizzare i doveri di protezione (del benessere animale) in capo all'essere umano. Si intende dire che il *focus* del problema dogmatico in esame dovrebbe andare oltre la rigida distinzione tra cosa e persona per concentrarsi sulla relazione essere umano-animale. In questa prospettiva, convince l'impostazione di quanti ragionano in termini di "oggettività attenuata" (attenuata perché pur sempre riferita a un essere vivente), piuttosto che pretendere di costruire una soggettività, sia pure attenuata. Proprio il riconoscimento della rilevanza giuridica – e, prima ancora, della importanza sociale e morale – di siffatta relazione essere umano-animale legittima la configurazione in capo al primo, di un dovere di rispetto, di cura e di assistenza verso l'animale coerente, peraltro, con il principio costituzionale di solidarietà²¹. In definitiva, nella descritta prospettiva relazionale, l'animale è, senza dubbio, un valore meritevole di protezione non solo in sé considerato, ma, anche e soprattutto, in rapporto all'essere umano. Il legame affettivo che quest'ultimo è in grado di instaurare con un animale non costituisce altro che una manifestazione della personalità umana, contribuendo a colorare la sua identità personale.

4. Corollari applicativi tra interessi patrimoniali e interessi non patrimoniali.

Osservato nel suo complesso, mi pare che il problema del regime giuridico degli animali di affezione vada affrontato tenendo conto di due linee direttrici: da un lato, la presa d'atto della inadeguatezza della descritta dicotomia *res/persona*; dall'altro, la valorizzazione della dimensione relazionale essere umano-animale. L'intimo legame tra l'animale, quale valore costituzionalmente protetto, e l'essere umano, la cui personalità è strettamente influenzata da siffatto legame, segna il netto superamento della concezione puramente patrimonialistica del rapporto: il quale non si esaurisce più in termini meramente strumentali e utilitaristici, ma si nutre soprattutto della dimensione personalistica in cui si svolge. Ne deriva, allora, la possibilità di distinguere una pluralità di statuti

civ., 1991, I, 211 ss.; A. FINOCCHIARO, *Alcune questioni in tema di esercizio della potestà sui nascituri*, in *Vita not.*, 1998, 1, 111 ss.; N. LIPARI, *La maternità e sua tutela nell'ordinamento giuridico italiano: bilancio e prospettive*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, 568 ss.; P. SCHLESINGER, *La persona (rilevanza della nozione e opportunità di rivederne le principali caratteristiche)*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, 379 ss.; P. ZATTI, *Il duttile rigore: l'approccio di Giorgio Oppo al diritto della vita nascente*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 457 ss.; S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., 140 ss.

²¹ Un dovere che, peraltro, risulta del tutto analogo, *mutatis mutandi*, a quello che l'uomo dovrebbe adempiere anche nei confronti dell'ambiente, coerentemente con l'intervenuto esplicito riconoscimento costituzionale ex art. 9 Cost.

giuridici dell'animale, differenziati in base all'interesse coinvolto e a seconda che l'animale venga in considerazione, prevalentemente, per il suo valore economico (come nel caso degli animali da allevamento o da reddito in generale) oppure per il suo valore affettivo (come nel caso degli animali domestici).

Chiari i corollari di siffatta impostazione. Primo. Resta ferma la necessità che l'ordinamento, coerentemente con il nuovo art. 9 Cost., si doti di strumenti idonei a tutelare il benessere animale a prescindere dal suo valore economico o non economico, trattandosi di essere vivente e senziente nei termini descritti. Secondo. Si rende necessario che le regole in materia contrattuale e risarcitoria siano diversamente declinate a seconda della qualificazione che il valore assume. Occorre differenziare il trattamento giuridico dell'animale a seconda che involga o meno interessi puramente patrimoniali del titolare. Il regime applicabile quando viene in considerazione quale strumento legato allo svolgimento di attività umane non può essere applicato *tout court* alla diversa situazione dell'animale di affezione²². Ogniqualvolta si illumini la relazione essere umano-animale con il fuoco dell'affettività – e, quindi, a prescindere da valutazioni di ordine puramente economico – la disciplina codicistica richiede di essere conformata dalle particolari caratteristiche del “bene”, o meglio, del rapporto, che viene in considerazione. Evidenti gli interessi anche e soprattutto non patrimoniali coinvolti.

Alcuni esempi serviranno a chiarire quanto sin qui ho affermato.

Con riguardo alla materia contrattuale, la commerciabilità degli animali è considerata pienamente lecita non solo perché esplicitamente ammessa dall'art. 1496 c.c., ma anche in considerazione dell'oggettivo valore economico ascrivibile a un animale. Tuttavia, la disciplina della vendita e, in particolare, i profili relativi alla garanzia per vizi necessitano di essere conformati dalla specificità del “bene” oggetto di scambio. Si tratta, infatti, di un “bene” che, per quanto commerciabile, presenta elementi di infungibilità tali da renderlo unico e irripetibile. Così come, a maggior ragione, nel caso di animali domestici, alle caratteristiche intrinseche dell'animale si aggiunge, sovrapponendosi, la particolare relazione affettiva, anch'essa unica e irripetibile, che lo lega a una delle parti. Per queste ragioni, pur potendo trovare applicazione persino la disciplina consumeristica quando la vendita riguardi contraenti qualificabili

²² Osserva condivisibilmente G. SPOTO, *Benessere e tutela dell'animale: da “oggetto di protezione” a “soggetto” di diritti?*, cit., 66: con riguardo agli animali da reddito «la relazione con l'uomo, pur potendo avere eventualmente un connotato di tipo affettivo, ha in via principale una diversa natura, essendo il rapporto specifico legato prevalentemente ad aspetti lavorativi che rispondono quindi a una logica strumentale in relazione al fondo o comunque all'attività economica svolta. Così dovremmo più precisamente distinguere tra alcune ipotesi di infungibilità assoluta se si tratta di animali d'affezione e da compagnia ed ipotesi di infungibilità relativa per gli animali da lavoro ovvero nel caso di animali allevati nell'ambito dell'impresa agricola».

come consumatore e professionista²³, questa dovrà subire taluni necessari adattamenti. In particolare, in caso di patologie dell'animale non è possibile applicare *de plano* l'intera disciplina della garanzia per difetto di conformità. In particolare, il consumatore non potrebbe invocare i rimedi della riparazione o della sostituzione perché questi si attagliano a cose mobili inanimate, non certo a esseri viventi. Da qui la necessità di ipotizzare una deroga alla gerarchia rimediale prospettata dal codice del consumo, che consenta al consumatore di accedere direttamente alla tutela risarcitoria e/o alla risoluzione del contratto. Così ragionando, le perplessità manifestate da una parte della dottrina circa l'applicazione della disciplina consumeristica ben possono essere superate proprio adattando la medesima alle specificità del "bene" oggetto di scambio. Sotto un diverso profilo, la rilevanza riconosciuta alla relazione tra essere umano e animale dovrebbe influenzare anche la dibattuta questione della risarcibilità del danno per lesione o perdita dell'animale di affezione. Nessun dubbio è mai sussistito circa la possibilità per il padrone dell'animale leso di domandare il risarcimento del danno patrimoniale patito a causa del fatto illecito, laddove dimostri la perdita o il mancato guadagno subito, cioè la lesione di un interesse patrimoniale. Se l'animale costituisce fonte di reddito per il suo titolare, il danno al patrimonio appare evidente. Maggiormente dibattuta è, invece, la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, per lungo tempo negata²⁴. Come è noto, ai sensi dell'art. 2056 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, sia pure secondo l'interpretazione evolutiva prospettata dalle Sezioni Unite nel noto arresto del 2008: ossia è risarcibile non solo quando il fatto illecito integra un reato o quando la risarcibilità è esplicitamente prevista dalla legge, ma anche quando il danno consiste nella lesione di un interesse costituzionalmente protetto²⁵. Quest'ultima ipotesi rappresenta, indubbiamente,

²³ Si noti che la direttiva 2019/771/UE relativa a determinati aspetti in materia di vendita di beni di consumo all'art. 13, par. 5, riconosce agli Stati membri la possibilità di escludere dal suo ambito di applicazione i contratti di vendita di "animali vivi" (lett. b)). Una scelta che il legislatore italiano non ha percorso, come emerge dall'art. 1, comma 2, lett. e), n. 3 della d.lgs. n. 170/2021 attuativo della menzionata direttiva: gli animali vivi sono infatti contemplati nella nozione di "bene" rilevante ai fini della presente disciplina della vendita di beni di consumo.

²⁴ Cfr. G. CRICENTI, *Il danno al valore di affezione: il cavallo e il congiunto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, 219 ss.; L. VIOLA, *Il danno nelle relazioni affettive con cose e animali*, in *Resp. civ.*, 2009, 174 ss.; N. SAPONE, M. VORANO, *Il danno non patrimoniale da perdita di animale domestico*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, 567 ss.; M. ALBANESE, "Tiere sind keine sachen": *il danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione*, in *Giur. it.*, 2011, 2066 ss.; F. POGGI, *Cuore di cane. Sul risarcimento del danno non patrimoniale interspecifico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 247 ss.; M. BONA-CERLON, *Gli animali da compagnia contribuiscono alla qualità della vita tranne che per taluna Cassazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 2019, 495 ss.

²⁵ Cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972-26975, in *Danno e resp.*, 2009, 1, 5 ss., con nota di C. CASTRONOVO, *Il danno esistenziale: il lungo addio*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 38 ss., con nota di E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali*, in *Corr. giur.*, 2009, 410 ss., con nota di A. DI MAJO, *Danno esistenziale o di tipo esistenziale*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, 377 ss., con nota di G. GRISI, *Il danno di tipo esistenziale e la*

una valvola di sfogo del sistema idonea a integrare le lesioni non patrimoniali con la lesione di valori fondamentali della persona. Per evitare, tuttavia, un abuso della tutela, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la risarcibilità per danni puramente bagattellari o irrisori. Non a caso, l'orientamento prevalente tende tutt'oggi a negare al padrone la possibilità di domandare il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione o perdita dell'animale, reputando che quest'ultima non integri alcun pregiudizio per un interesse costituzionalmente protetto²⁶.

Ora, se la descritta impostazione può dirsi condivisibile, al più, in relazione agli animali da reddito, la sua rigidità non è, invece, compatibile con la rilevanza riconosciuta alla relazione tra essere umano e animale domestico. Innegabili sono gli interessi anche non patrimoniali a questa sottesi. Ebbene, in base alla differenziazione tra statuti qui prospettata, a seconda che l'animale leso sia o meno domestico, si deve concludere che la relazione affettiva assuma autonoma dignità e rilevanza in caso di fatto illecito ai danni dell'animale. Non sorprende, allora, che una parte della giurisprudenza più sensibile alla questione da tempo conceda il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione dell'animale di affezione evocando la clausola generale dell'art. 2 Cost.²⁷ Questa strada

nomofilachia creativa delle Sezioni Unite. Per un approfondimento su questo tema v. P. DONADONI, *Una nuova frontiera per la corte di cassazione: il danno non patrimoniale "interspecifico" (parte I)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 11, 575 ss.; ID., *Una nuova frontiera per la corte di cassazione: il danno non patrimoniale "interspecifico" (parte II)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 12, 633 ss.; F.M. SCARAMUZZINO, *Il risarcimento del danno non patrimoniale da morte o ferimento dell'animale d'affezione*, in *Resp. civ.*, 2012, 8-9 e 656 ss.; D. MELANO BOSCO, *Sul danno non patrimoniale da perdita dell'animale di affezione*, in *Giur. it.*, 2017, 5, 1076 ss.; F. POGGI, *Cuore di cane. Sul risarcimento del danno non patrimoniale interspecifico*, cit., 237 ss.

²⁶ Cfr. Cass., 27 giugno, 2007, n. 14846, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 11, 2270 ss.; Trib. Bari, 22 novembre 2011, in *www.ilcaso.it*; Trib. Milano, 30 giugno 2014, in *www.ilcaso.it*; Trib. Parma, 2 maggio 2018, n. 605 in *www.dejure.it*: un evento dannoso diretto contro «un animale di affezione secondo la giurisprudenza prevalente (...) determina un danno morale risarcibile soltanto qualora il fatto che ha determinato il decesso dell'animale costituisca almeno astrattamente una fattispecie di reato»; Cass., 23 ottobre 2018, in *Resp. civ. e prev.*, 2019, 2, 488 ss.; Trib. Rieti, 4 maggio 2019, in *Danno e resp.*, 2020, 5, 664 ss.: «la morte di un animale non costituisce alcun valore della persona costituzionalmente protetto. Non è infatti riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata».

²⁷ In questo senso v. P. ZATTI, *Chi è il padrone del cane?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 135 ss.; M. BONA, *Argo, gli Aristogatti e la tutela risarcitoria: dalla perdita/ menomazione dell'animale d'affezione alla questione dei pregiudizi c.d. "bagattellari" (crepe nelle sentenze delle S.S.UU. di San Martino)*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, n. 5, 1016 ss.; P. DONADONI, *Una nuova frontiera per la Corte di Cassazione: il danno non patrimoniale "interspecifico"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, 575 ss.; P. CENDON, *L'urlo e la furia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, II, 72 ss.; E. SERANI, *Il risarcimento del danno da perdita*

interpretativa sembra oggi ricevere un'ulteriore conferma, trovando terreno fecondo nell'esplicito riconoscimento della rilevanza costituzionale degli animali di cui al nuovo art. 9 Cost. Se la tutela degli animali costituisce un valore costituzionale e se, sulla base di esso, è possibile argomentare nel senso della rilevanza giuridica della relazione affettiva tra uomo e animale, allora, è ben giustificabile anche la stigmatizzazione di quegli illeciti che colpiscono un interesse puramente non patrimoniale del padrone²⁸.

Converrà ora portare il ragionamento alla sua conclusione. Come ormai sarà apparso chiaro dall'analisi delle fattispecie richiamate, la tutela degli animali di affezione può trovare riconoscimento ed effettività prescindendo dalla rigidità della dicotomia *res/persona* attraverso la valorizzazione della singola e irripetibile relazione che si instaura con l'essere umano. In questa prospettiva relazionale e (necessariamente) antropocentrica, è l'essere umano ad assumere un dovere di custodia e di cura verso l'animale a tutela del suo benessere fisico e psichico. Tanto non esclude la necessità di interpretare le norme in materia contrattuale o risarcitoria in una maniera che tuteli anche gli interessi dell'essere umano, del pari coinvolti nella relazione, nella ricerca di un punto di equilibrio che tenga conto non solo dei risvolti economici, ma anche degli, spesso prevalenti, interessi non patrimoniali, del pari meritevoli di protezione.

dell'animale d'affezione a 10 anni dalle S.S.UU. 2008: il lungo cammino di un danno controverso, in *Danno e resp.*, 2019, 208 ss.; G.A. PARINI, *La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, 998 ss. In giurisprudenza v. Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, in *Quot. giur.*, 2017: «La perdita dell'animale d'affezione, anche al di fuori dei casi di danno conseguente a reato, legittima la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale atteso, peraltro, che nel rapporto d'affetto tra uomo e animale s'inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela all'art. 2»; Trib. Reggio Calabria, 6 giugno 2013, in *www.dejure.it*; Trib. Novara, 24 marzo 2020, in *Foro it.*, 2021, 3, I, c. 1105 ss.; Trib. La Spezia, 31 dicembre 2020, in *www.dejure.it*: il rapporto tra uomo e animale di affezione «è espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall'art. 2 Cost.»; Trib. Pen. Ferrara, 17 marzo 2022, in *www.dejure.it*.

²⁸ Osserva condivisibilmente P. DONADONI, *La relazione padrone/animale d'affezione come frontiera della responsabilità civile. Breve nota sulla rilevanza giuridica del danno non patrimoniale "interspecifico"*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2022, 4, 565: il nuovo art. 9 Cost. «ha confermato la specificità degli animali ritenuti meritevoli di attenzioni e trattamenti dedicati. Anche la relazione con l'animale d'affezione può essere libera e legittima espressione della persona(lità) del padrone umano, può costituire un tassello importante del suo modo di pensare, del suo disegno di vita, del suo mondo relazionale e affettivo».

